

CAPITOLATO TECNICO - ATTIVITA' DI SOCCORSO PIANO ESTIVO 2015

CAPITOLO I - Descrizione del servizio

Normativa di riferimento

Lo svolgimento del servizio oggetto dell'aggiudicazione è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate ed accettate dai concorrenti:

- a) Decreto del Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze";
- b) Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali";
- c) D.P.R. 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- d) Atto di intesa Stato-Regioni del 17 maggio 1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992";
- e) Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1992, Documento sul sistema delle emergenze sanitarie approvato il 2/12/1991 dal gruppo di lavoro Stato Regioni;
- f) Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo";
- g) Legge Regionale della Regione Lazio 3 agosto 2004, n. 9 "Istituzione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES 118";
- h) Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- i) Decreto del Ministero dei Trasporti 29 ottobre 2010 "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature - autoambulanze";
- j) Decreto Commissario ad Acta Lazio n. 8 del 3 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2020 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato «Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie»;
- k) Legge Regione Lazio n. 49 del 17 luglio 1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private".
- l) Legge Regione Lazio n. 29 del 28 giugno 1993 "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio."
- m) Legge Regione Lazio n° 22 del 1 settembre 1999 "Promozione e sviluppo dell'associazionismo"

Definizioni e Acronimi

Nell'ambito del presente Documento, dei documenti complementari e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni.

- **Ares 118:** Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118.
- **Ente:** ente che è risultato aggiudicatario del servizio.
- **Mezzi di Soccorso:** autoambulanze.
- **MSB:** ambulanza di soccorso con infermiere, barelliere e autista.
- **MSA:** ambulanza di soccorso con medico, infermiere, barelliere e autista
- **H24:** orario di servizio senza soluzioni di continuità.

- **H12:** orario di servizio diurno o notturno, della durata di 12 ore (es. 09:00 - 21:00 – sulla base delle indicazioni della C.O.).
- **DPI:** dispositivi di protezione individuale.
- **Centrale Operativa (C.O.):** Centrale Operativa dell'Ares 118 che svolge i compiti di gestione e coordinamento della risposta all'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nel territorio di propria competenza.
- **Collocazione:** posizione territoriale specificata in cui viene identificato il punto di partenza dei mezzi rispetto al quale si devono collocare, entro il raggio di 500 m, i medesimi in attesa della chiamata, in una sede di stazionamento. Nel caso di stazionamenti corrispondenti a specifiche indicazioni topografiche, ad esempio Piazza Esedra, il mezzo non può in ogni caso collocarsi al di fuori del perimetro del riferimento ricevuto.
- **Sede di Stazionamento:** area di sosta di mezzi e dei relativi equipaggi in attesa dell'attivazione del servizio da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente competente.
- **Località di competenza:** luoghi che i mezzi di soccorso dislocati in ciascuna sede di stazionamento devono essere in grado di raggiungere nei tempi prefissati, quando sono attivati dalla Centrale Operativa a svolgervi interventi di soccorso.
- **Attivazione:** disposizione d'intervento da parte della C.O. dell'Ares 118 competente territorialmente.
- **Fermo mezzi:** blocco del mezzo conseguente all'incapacità dello stesso a garantire il soccorso per avaria meccanica o carenze di risorse strumentali/umane.
- **Elenco dei Fornitori:** "Elenco dei Fornitori per le attività di soccorso in emergenza dell'ARES 118" approvato ed istituito con:
 - i. Deliberazione n. 52 del 24/01/2014 "Bando permanente di individuazione delle Associazioni e degli Enti Commerciali a supporto/integrazione delle attività ARES 118";
 - ii. Deliberazione n. 343 del 27/11/2014 "Istituzione Albo fornitori per le attività di soccorso in emergenza dell'ARES 118";
 - iii. Deliberazione n. 80 del 06/03/2015 "Integrazione Albo fornitori per le attività di soccorso in emergenza dell'ARES 118 di cui alla Deliberazione n. 343 del 27/11/2014";
 - iv. Deliberazione n. 155 del 15/04/2015 "Seconda integrazione Albo fornitori per le attività di soccorso in emergenza dell'ARES 118 di cui alla Deliberazione n. 343 del 27/11/2014", rettificata, per la sola parte relativa all'offerta (Allegato B), dalla Deliberazione n. 182 del 06/05/2015 "Rettifica su Deliberazione n. 155 del 15/4/2015 avente ad oggetto: "Seconda integrazione Albo fornitori per le attività di soccorso in emergenza dell'ARES 118 di cui alla Deliberazione n. 343 del 27/11/2014".
- **Domanda:** domanda formulata dall'Ente per l'iscrizione all' "Elenco dei Fornitori per le attività di soccorso in emergenza dell'ARES 118" di cui al precedente punto.

Attività oggetto dell'affidamento

L'Ente si rende disponibile ad assicurare la presenza del personale e dei mezzi descritti, per turno o per fascia oraria, presso un punto di stazionamento, o comunque in un luogo definito dalla Centrale Operativa, e ad effettuare i soccorsi richiesti secondo le modalità previste dalla stessa Centrale Operativa.

Modalità di svolgimento del servizio

L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dai rapporti contrattuali con ARES 118.

Il servizio dovrà essere effettuato sotto la diretta gestione della Centrale Operativa dell'Ares 118 competente per territorio, in tutte le fasi del soccorso (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, ripartenza, arrivo in Ospedale, ripartenza dall'Ospedale), con l'obbligo di comunicazione in tempo reale di tutte le fasi.

Le prestazioni sono rese gratuitamente a favore di tutti i soggetti interessati, indipendentemente dalla residenza, nazionalità e diritto all'assistenza. Nulla può essere richiesto agli utenti e ai pazienti per le attività previste nei documenti di gara.

Il servizio è organizzato tramite Sedi di Stazionamento, presso le quali vanno dislocati i mezzi e i relativi equipaggi, durante l'attesa dell'attivazione da parte della Centrale Operativa dell'Ares 118.

Ogni Sede di Stazionamento è all'interno di una specifica collocazione geografica e corrisponde alla base di partenza dei mezzi di soccorso verso le "località di competenza" (unicamente indicate dalla Centrale Operativa). Ciascun Stazionamento servirà da base per più località di competenza.

L'elenco delle località/stazionamenti è riportato nell'allegato alla lettera di invito dove, per ciascun lotto e per ciascuna località, viene riportato il numero dei mezzi di soccorso che vi devono essere posizionati, con indicazione della tipologia e dell'orario di attività (H 24 o H 12) richiesti. Per gli Stazionamenti H12 viene rappresentato l'orario di inizio e termine dell'attività.

Le collocazioni possono essere modificate, a cura dell'Ares 118 e previa richiesta all'Ente, per rispondere a motivate esigenze di servizio, ad invarianza economica.

I mezzi di soccorso dovranno eseguire gli interventi che verranno loro assegnati dalla Centrale Operativa dell'Ares 118, anche in località diverse da quelle di pertinenza dello Stazionamento.

I mezzi di soccorso operano secondo le indicazioni e i protocolli della Centrale Operativa, secondo le valutazioni del medico del soccorso (se presente) e nel rispetto delle disposizioni del medico della Centrale Operativa stessa.

Inoltre, in caso di maxi-emergenze, i mezzi di soccorso potranno essere utilizzati dall'Ares 118 anche in località e in collocazioni diverse e lontane da quelle di normale assegnazione.

Gli equipaggi dei mezzi di soccorso compilano, in ogni sua parte, per ogni persona assistita, la scheda di soccorso, con le modalità indicate dall'ARES 118.

Caratteristiche del servizio

Lotti e Collocazioni

Ciascun lotto prevede la presenza di uno o più mezzi in una specifica collocazione geografica, individuata dall'ARES 118, in cui l'Ente stabilisce uno stazionamento.

Negli stazionamenti, è cura dell'Ente garantire, in ogni caso, adeguate soluzioni logistiche per le necessità degli operatori, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata e del punto di partenza identificato dalla C.O..

Ad ogni inizio turno, e durante l'espletamento dell'attività, il mezzo deve presentarsi correttamente pulito e sanificato a carico dell'Ente e secondo le procedure fornite dalla C.O. di ARES 118 di pertinenza territoriale.

Mezzi di soccorso

Elenco dei mezzi

Nella presentazione dell'offerta si deve produrre [secondo il modello allegato al presente Capitolato](#), l'elenco dei mezzi di soccorso che verranno utilizzati per l'esecuzione del servizio di cui si tratta, con indicazione di: marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, determina di autorizzazione regionale, tipologia di mezzo primario o sostitutivo.

Non è possibile presentare un mezzo primario in più di un lotto.

I mezzi sostitutivi possono non avere le dotazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dalla normativa autorizzativa vigente nel Lazio (LR49/89 e DCA 8/2011) ma deve essere in ogni caso garantita la sostituzione del mezzo in avaria entro un'ora, con la dotazione prevista per il mezzo titolare.

L'Ente potrà utilizzare per il servizio solo i mezzi presenti nell'[Elenco fornitori vigente alla data di presentazione dell'offerta](#).

Durante il corso del contratto l'immissione in servizio di un mezzo diverso, ma anch'esso presente nell'albo fornitori aziendale, deve essere autorizzato formalmente dalla C.O. anche ai fini di una verifica dei requisiti. In ogni caso, l'Ente non potrà immettere in servizio mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste nel presente documento.

Caratteristiche dei mezzi di soccorso

I mezzi di soccorso devono essere immatricolati secondo i seguenti riferimenti:

- Ambulanze: autoambulanze di tipo A ai sensi
 - del DM 17.12.1987 n. 553 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze;
 - Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";

Non è prevista l'offerta e l'utilizzo di mezzi immatricolati ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n.487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali".

I mezzi di soccorso devono essere dotati delle attrezzature e dei presidi previsti dalla normativa regionale, da verificarsi in fase di valutazione di equipollenza:

- Autoambulanze: LR n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011, paragrafo 1.1.10.2 autoambulanza di soccorso di base
- Autoambulanze: LR n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011, paragrafo 1.1.10.3 autoambulanza di soccorso avanzato

Tale dotazione prevista dalla normativa può essere integrata con quanto ritenuto necessario per l'espletamento del servizio, come da indicazioni della C.O., a modifica di quanto previsto, per le rispettive sezioni, nell'allegato alla Deliberazione n. 52 del 24/01/2014 (di indizione del bando per l'Albo fornitori), relativamente alla dotazione dei mezzi di soccorso, nell'ambito dello Schema base convenzioni-Allegato 6. Si precisa che, nel testo di tale allegato, i contenuti tecnici riferiti alla DGR n. 424/2006 sono i medesimi del DCA n. 8/2011.

I mezzi di soccorso devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere nella piena disponibilità dell'Ente alla data di presentazione della domanda;
- data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in Stati esteri) non antecedente a 5 anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- con revisione annuale effettuata.

L'Ente dovrà possedere, alla data della presentazione della offerta l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di soccorso-transporto infermi, rilasciata dalla Regione Lazio ed essere inserita nell' "Elenco dei

Fornitori". Tutte le ambulanze devono risultare autorizzate allo svolgimento delle attività di soccorso per l'Ente. L'Ente dovrà mantenere la disponibilità e l'autorizzazione all'utilizzo delle ambulanze (o i requisiti di equipollenza), per attività di soccorso, per tutta la durata del rapporto. Gli enti e i mezzi autorizzati in altre Regioni saranno verificati prima dell'aggiudicazione ai fini della dichiarazione di equipollenza dalla ASL competente per territorio, sulla base delle indicazioni previste dalla Regione Lazio per la partecipazione di enti da fuori regione.

Dotazione dei mezzi di soccorso

Le autoambulanze utilizzate per il servizio dovranno avere la dotazione prevista dalla normativa, integrata, come da indicazioni della C.O., a modifica di quanto previsto, per le rispettive sezioni, nell'allegato 6 alla Deliberazione n. 52 del 24/01/2014 (di indizione del bando per l' "Elenco dei Fornitori"), relativamente alla dotazione dei mezzi di soccorso. Quanto descritto nell'allegato in merito ad apparecchiature e presidi trova riferimento interpretativo, rispetto a caratteristiche e funzionalità, nella norma tecnica EN 1789.

In particolare, la lista dei farmaci verrà definita e aggiornata periodicamente sulla base delle indicazioni della Centrale Operativa.

I farmaci, i presidi e le attrezzature, comunque, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa e corrispondenti ai protocolli e alle procedure adottate o che verranno adottate dalla Centrale Operativa di riferimento, anche per quel che riguarda la possibilità di effettuare la teletrasmissione di dati.

Equipaggio

Elenco del personale dipendente e/o volontario

Nell'offerta deve essere presentato, per ciascun lotto, con le caratteristiche di seguito riportate, il numero degli operatori che verranno destinati al Servizio, distinti per qualifica, specificando se si tratta di volontari o di dipendenti.

I valori presentati nell'offerta saranno coerenti con lo schema [fornito in allegato al presente Capitolato](#), nelle sue diverse sezioni, che deve essere consegnato all'atto della [stipula del contratto](#). Il personale non può essere presentato in più di un elenco. Gli elenchi sono forniti su supporto cartaceo e in formato elettronico, secondo la modulistica prevista e corredati dalla documentazione a supporto.

Nelle tabelle deve essere riportata la natura del rapporto tra operatore ed Ente, ad esempio con il numero di iscrizione al registro obbligatorio dei volontari, la descrizione della qualifica riportata nel contratto dei dipendenti e il CCNL di riferimento, la partita IVA se liberi professionisti. Tali dati verranno supportati dalla relativa documentazione prima dell'inizio del servizio.

Al fine di poter garantire la copertura dei turni, l'ENTE può far svolgere gli stessi anche a personale dipendente, a condizione che la percentuale di orario svolto sia comunque inferiore al 50% rispetto a quella del personale volontario.

Composizione

Gli equipaggi dei mezzi devono avere la seguente composizione:

- *Equipaggio ambulanze MSB* - equipaggio a tre unità, costituito da un infermiere, un autista ed un barelliere.
- *Equipaggio ambulanze MSA* - equipaggio a quattro unità, costituito da un medico, un infermiere, un autista ed un barelliere.

Il personale dell'Ente deve essere presente nelle varie turnazioni, rispettando l'orario di lavoro secondo le normative vigenti, con vigilanza e responsabilità del Rappresentante Legale dell'Ente.

La numerosità del personale, per ciascun mezzo, deve essere tale da garantire il rispetto delle vigenti normative del CCNL adottato. In ogni caso, per i dipendenti, il debito orario di riferimento è pari a 36 ore, per cui, per servizi h24, devono essere presenti nell'elenco non meno di 5 persone per figura professionale e, per servizi h12, non meno di 3 persone.

Per i volontari si prevede un carico di lavoro inferiore, per la natura del rapporto, con una equivalenza di tre volontari per un dipendente.

Formazione

Il personale impiegato per il servizio deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, relative al servizio, definite sulla base del Piano di Formazione del Personale Operante nel Sistema di Emergenza - Urgenza della Regione Lazio - Agenzia di Sanità Pubblica anno 2004,

Tali certificazioni devono essere in corso di validità, devono essere rilasciate da Enti Pubblici abilitati o Società Scientifiche di rilievo nazionale o internazionale, in data non antecedente a 4 anni, se non altrimenti previsto, rispetto alla data di presentazione della domanda o all'immissione in servizio.

L'Ente fornisce, per il **personale medico**, all'atto della stipula del contratto, i seguenti elementi informativi che devono essere riportati nella tabella corrispondente del modulo 2

- a) cognome e nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) n° di iscrizione all'Ordine dei Medici
- f) provincia di iscrizione

Nella tabella "il personale medico" è, inoltre, dichiarato l'eventuale possesso, alla data di presentazione della offerta e della domanda, delle seguenti certificazioni:

- 1) Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) Attestato corso Trauma di livello avanzato;
- 3) Attestato corso ALS/ACLS (Advanced Life Support)
- 4) Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 5) Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)
- 6) Attestato corso Gestione delle maxi-emergenze (a cura dell'ARES 118)
- 7) Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)

Gli attestati di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) devono essere rilasciati secondo le linee guida internazionali AHA e ERC e secondo la normativa vigente in materia.

Le certificazioni di cui ai punti 2), 3) e 5) devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio.

Per gli **infermieri** devono essere forniti i seguenti elementi informativi:

- a) cognome e nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) iscrizione al Collegio (anno)

f) provincia di iscrizione

Nella tabella “infermieri” corrispondente del **modulo 2** è, inoltre, dichiarato l’eventuale possesso, alla data di presentazione della domanda, delle seguenti certificazioni:

1. Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
2. Attestato corso Trauma di livello avanzato;
3. Attestato corso ALS/ACLS (Advanced Life Support)
4. Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
5. Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell’ARES 118)
6. Attestato corso Gestione delle maxi-emergenze (a cura dell’ARES 118)
7. Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all’eliambulanza (a cura dell’ARES 118)

Gli attestati di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) devono essere rilasciati secondo le linee guida internazionali AHA e ERC e secondo la normativa vigente in materia.

E’ obbligatoria l’attestazione del corso BLS al momento della presentazione della domanda. Le certificazioni di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) devono essere acquisite prima dell’inizio del servizio.

Il **personale addetto alla guida** delle autoambulanze deve avere più di 21 anni, essere in possesso della patente B e, ove richiesto, del certificato di abilitazione professionale. Pertanto devono essere riportati:

- a) cognome e nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) n° patente di guida B
- f) n° CAP (Certificato di abilitazione professionale) KB/CQC, ove richiesto dalle vigenti normative

Nella tabella “personale addetto alla guida” corrispondente del **modulo 2** è, inoltre, dichiarato l’eventuale possesso, alla data di presentazione della domanda, delle seguenti certificazioni:

1. Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell’ARES 118)
2. Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
3. Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
4. Attestato corso Immobilizzazione e trasporto atraumatico (ITA)
5. Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all’eliambulanza (a cura dell’ARES 118)
6. Corso Guida operativa (a cura dell’ARES 118)

Gli attestati di cui ai punti 2) e 3) devono essere rilasciati secondo le linee guida internazionali AHA e ERC e secondo la normativa vigente in materia.

La certificazione di cui al punto 1) deve essere acquisita prima dell’inizio del servizio.

Per i **barellieri** devono essere riportati:

- a) cognome nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale

Nella tabella “barellieri” è, inoltre, dichiarato l’eventuale possesso, alla data di presentazione della domanda, delle seguenti certificazioni:

1. Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)
2. Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
3. Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
4. Attestato corso Immobilizzazione e trasporto atraumatico (ITA)
5. Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)

Gli attestati di cui ai punti 2) e 3) devono essere rilasciati secondo le linee guida internazionali AHA e ERC e secondo la normativa vigente in materia. La certificazione di cui al punto 1) deve essere acquisita prima dell'inizio del servizio.

Ove il personale impiegato dovesse essere sprovvisto al momento dell'affidamento, in tutto o in parte, delle sopra riportate certificazioni, l'Ente dovrà mettere a disposizione dell'Ares 118 il suddetto personale per l'espletamento dei relativi corsi di formazione.

I corsi saranno tenuti dall'Ares 118, secondo un calendario comunicato all'Ente con un preavviso minimo di quindici giorni.

L'Ente dovrà assicurare, a proprie spese, la frequenza dei corsi da parte del personale suddetto, sostituendolo nel servizio, e corrisponderà all'Ares 118 gli importi previsti, che saranno decurtati da quanto dovuto all'Ente per l'esecuzione del servizio.

Telecomunicazioni

Le telecomunicazioni tra la Centrale Operativa dell'Ares 118, competente per territorio e i mezzi di soccorso avverranno su rete telefonica fissa o su rete telefonica mobile, con le procedure operative stabilite dall'Ares 118.

L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di almeno un telefono cellulare, con oneri relativi alle apparecchiature ed ai costi per le telecomunicazioni interamente a carico dell'Ente.

L'attivazione ed il mantenimento delle utenze sarà a totale carico dell'Ente.

Nelle aree territoriali della Regione Lazio, nelle quali è disponibile una rete di copertura in radiofonia, i mezzi di soccorso dovranno essere equipaggiati con apparecchiature radio rice-trasmittenti, compatibili con quelle in uso in Ares 118. Le apparecchiature rice-trasmittenti potranno essere del tipo portatile e veicolare; l'installazione sui mezzi di soccorso sarà effettuata a cura dell'Ente, con assunzione dei relativi costi economici.

CAPITOLO II - Esecuzione del contratto

Obblighi dell'Ente

Autorizzazione

L'Ente deve essere in possesso, al momento della domanda e per tutta la durata del servizio in affidamento, dell'autorizzazione per l'attività di soccorso-trasporto infermi, rilasciata da Regioni, Enti del SSN, o altri Enti, secondo la normativa di riferimento, ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza. Tutte le ambulanze impiegate nello svolgimento del servizio devono essere inserite nella suddetta autorizzazione per l'intero svolgimento dello stesso.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente all'ARES 118, le eventuali variazioni degli elementi autorizzativi e a fornire gli estremi delle autorizzazioni sanitarie relative alle medesime variazioni.

L'Ente rispetto, inoltre, a quanto definito nel contratto, è tenuto a comunicare, per conseguire l'autorizzazione dell'Azienda, le eventuali variazioni degli elenchi dei mezzi e del personale.

Modalità operative

I Mezzi di soccorso possono operare esclusivamente per conto della C.O. e non possono essere impiegati per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità. L'Ente per nessuna ragione può sospendere o non eseguire le attività oggetto del servizio pena la risoluzione del contratto con il risarcimento del danno.

Procedure e protocolli

L'Ente è vincolata alle disposizioni indicate nei documenti operativi definiti dalla Centrale Operativa, riguardanti in particolare:

- la registrazione degli interventi e delle comunicazioni radio-telefoniche;
- le procedure ed il linguaggio da adottare nelle comunicazioni radio fra la Centrale e i mezzi di soccorso nonché l'invio, nei casi previsti, dei messaggi in codice;
- i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza: in particolare il codice di criticità assegnato dall'Operatore di Centrale all'intervento da eseguire;
- le modalità riguardanti il cambio di equipaggio e la sostituzione del mezzo, che non devono comportare interruzioni nella operatività dei mezzi;
- le procedure per l'attivazione del servizio, l'assistenza durante il soccorso e il trasporto, la comunicazione alla Centrale dei servizi prestati;
- le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso alla struttura di destinazione.

L'equipaggio a bordo dei mezzi di soccorso deve attenersi alle disposizioni ricevute dalla Centrale Operativa. Il Medico Responsabile dell'Ente integra le procedure e i protocolli ricevuti da ARES 118 nel regolamento e nella documentazione operativa dell'Ente stesso, verifica, e quindi, risolve le eventuali contraddizioni/conflitti.

Mezzi di Soccorso

L'Ente dovrà far riportare su tutti i mezzi di soccorso, a proprie cura e spesa, oltre alle scritte e ai simboli previsti dalla normativa vigente, anche il logo dell'Ares 118 ed il codice di identificazione individuale assegnato alle autoambulanze dall'Ares 118. Non sono ammesse dizioni diverse da quelle previste nel DCA n. 8/2011 (ad esempio UTIC, Cardiologia mobile....). Il codice di identificazione del singolo mezzo dovrà essere riportata anche sul tetto, in colore blu, con dimensioni che ne consentano facilmente la lettura da un elicottero in volo a bassa quota. Il nome o l'acronimo dell'ente non deve essere predominante e, comunque, non è possibile riportare numeri di telefoni o recapiti dell'Ente. Il codice identificativo del mezzo, proprio dell'Ente, potrà essere apposto, purché di dimensioni inferiori a quelle del codice mezzo ARES e realizzato in materiale non rifrangente. Il logo e la sigla identificativa dei mezzi di soccorso potranno essere modificati dall'Ares 118, unilateralmente, in qualunque momento e l'Ente si impegna ad uniformarsi, a propri carico e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta scritta.

Per tutta la durata del servizio, i mezzi di soccorso devono essere sempre in perfette condizioni di efficienza, sotto ogni profilo (carrozzeria, motorizzazione, abitacolo di guida, vano sanitario), e mantenute costantemente in tale stato, a cura ed oneri dell'Ente.

Le autoambulanze devono essere dotate di un impianto di climatizzazione automatica per il riscaldamento e il raffreddamento, in condizioni di efficienza. Il sistema di evacuazione del gas anestetico non è richiesto. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di Legge e perfettamente funzionanti.

Inoltre, i mezzi di soccorso dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia ed igiene, in particolare per quanto concerne le procedure di sanificazione della cellula sanitaria a cura ed oneri dell'Ente.

Ogni mezzo deve avere un inventario aggiornato dei presidi e delle apparecchiature. Le apparecchiature e i presidi dei mezzi di soccorso dovranno essere costantemente funzionanti ed in buona efficienza e deve essere attestata la loro corretta manutenzione secondo quanto definito dalla ditta produttrice.

L'Ente deve disporre di un numero adeguato di apparecchi elettromedicali e di attrezzature al fine di garantire la sostituzione in caso di guasto di quelli normalmente impiegati sui mezzi in servizio.

L'equipaggio deve disporre ed utilizzare una idonea check- list di valutazione della presenza di farmaci e presidi, della funzionalità di strumenti e apparecchiature, della sicurezza di utilizzo del veicolo, al fine di verificare l'idoneità del mezzo a garantire il soccorso nelle migliori condizioni

Nei casi di incapacità del mezzo a garantire il soccorso, l'Ente dovrà darne, su linea telefonica registrata o via fax, immediata e documentata comunicazione alla Centrale Operativa e assicurarne la sostituzione o il ripristino entro il tempo massimo di 1 ora. Il ripristino o l'impiego dei mezzi di soccorso sostitutivi dovrà avvenire nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento. In ogni caso, la CO si riserva la possibilità di valutare, sotto la propria responsabilità, le condizioni che hanno portato al fermo mezzo e la situazione contingente, e di disporre, comunque, l'invio del mezzo per specifici interventi.

Ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di un "libretto di bordo", suddiviso per le autoambulanze in due sezioni - autoveicolo e vano sanitario - sul quale dovranno essere annotate giornalmente, a cura e firma rispettivamente dell'autista e dell'infermiere in servizio, tutte le operazioni di manutenzione alla quale il mezzo di soccorso stesso viene sottoposto. Il libretto di bordo deve essere fornito agli equipaggi dei mezzi di soccorso a cura ed oneri dell'Ente, dovrà essere conservato a bordo dei mezzi stessi ed essere sempre ispezionabile dall'Ares 118 per le verifiche e i controlli.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sull'applicazione delle procedure interne relative all'inventario, alla manutenzione e all'applicazione delle check list di controllo.

Le operazioni di lavaggio dell'autoveicolo e, per le autoambulanze, di igienizzazione e sanificazione del vano sanitario, devono avvenire sotto la direzione e responsabilità dell'infermiere, coadiuvato dall'autista e/o il barelliere, e devono, anche esse, essere annotate sul libretto, unitamente a tutte le avarie verificatesi durante l'espletamento del servizio.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sul rispetto delle procedure di disinfezione e sanificazione anche alla luce della valutazione dei rischi connessi all'attività di soccorso prestata.

L'Ente deve provvedere, a suo carico ed oneri, ad effettuare le revisioni periodiche previste dal Codice della Strada e dalla Motorizzazione Civile per i mezzi di soccorso e all'osservanza di tutte le norme concernenti la loro circolazione, senza determinare alcuna interruzione nell'espletamento del servizio, ancorché temporanea, ricorrendo all'impiego dei succitati mezzi di soccorso sostitutivi.

Al raggiungimento del limite massimo di cinque anni dalla prima immatricolazione, l'Ente è tenuto alla sostituzione immediata dei mezzi di soccorso con altri mezzi, nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento.

Tutti i mezzi di soccorso devono essere dotati di "telepass".

Personale

Nel corso dell'intera durata del servizio in aggiudicazione, l'Ente ha l'obbligo di informare in tempo reale l'Ares 118 delle singole variazioni che si dovessero rendere necessarie e conseguire l'autorizzazione.

L'eventuale sostituzione dei componenti degli equipaggi dovrà essere assicurata con operatori in possesso dei medesimi (o superiori) titoli abilitanti e delle medesime (o superiori) certificazioni relative ai corsi di formazione sostenuti e superati.

Il personale inserito nell'elenco deve possedere i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione. L'Ente ha l'obbligo di acquisire la documentazione attestante il possesso dei requisiti abilitanti (es. Albo, Collegio, Patente) del personale e di trasmetterla immediatamente all'ARES.

Per i nuovi inseriti devono essere trasmesse le medesime dichiarazioni relative alla situazione contrattuale e alla volontarietà delle prestazioni quando applicabile.

Prima dell'avvio del turno di servizio, l'Ente deve comunicare alla Centrale Operativa i nominativi dei componenti dell'equipaggio e la targa del mezzo operativo, secondo le modalità che verranno indicate.

I turni di servizio del personale non dovranno di norma superare la durata di 12 ore consecutive. In caso di eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio potranno essere effettuati turni superiori alle 12 ore e comunque non oltre le 24 ore, purché seguiti da un riposo compensativo almeno della stessa durata.

I componenti dell'equipaggio devono indossare, durante il servizio, idonee divise fornite dall'Ente, con specifica targhetta con apposto il nominativo e la qualifica dell'operatore; sulle divise dovrà inoltre apparire un logo riportante la denominazione dell'Ente e un riferimento al fatto che l'attività sia svolta per conto dell'ARES 118. Le spese per l'acquisizione ed il lavaggio delle divise saranno a totale carico dell'Ente.

Il personale dell'Ente deve uniformarsi, per quanto applicabile, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'ARES 118. Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Ente si impegna a richiamare, sanzionare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. L'equipaggio in servizio deve essere in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana.

L'Ares si riserva la facoltà di richiedere la motivata sostituzione del personale dell'Ente quando quest'ultimo non consenta il buon svolgimento del servizio. Le segnalazioni e le richieste pervenute dalla C.O. in questo caso devono essere attentamente valutate e richiedono una risposta scritta rispetto ai provvedimenti adottati.

L'Ente è tenuto, anche attraverso il Medico Responsabile, a:

- vigilare sui comportamenti degli operatori ed applicare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi in materia;
- vigilare sulla competenza professionale dei propri operatori;
- far partecipare il proprio personale alle attività di audit e revisione dei casi svolte dall'ARES 118;
- far partecipare i propri operatori ai corsi, previsti nel presente documento, a gestione ARES 118, e ad altri ulteriori interventi formativi definiti dall'ARES 118;
- formare il proprio personale rispetto ai rischi lavorativi e all'uso dei DPI.

Flussi informativi, privacy e riservatezza

L'Ente deve fornire, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dalla Centrale Operativa, su supporto informatico e/o cartaceo, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso,

nonché eventuali difficoltà rilevate nel percorso, anche al fine di riscontrare la congruità del tempo occorso per l'intervento.

In particolare, l'Ente si impegna a compilare correttamente e a consegnare alla CO, le schede di soccorso dei singoli interventi in originale e, quando richiesto, su supporto informatico definito dall'ARES 118, con la tempistica e nei modi da essa indicati. La non corretta compilazione delle schede e l'inosservanza delle indicazioni ricevute determinano l'applicazione delle penali previste.

Le schede di soccorso sono fornite dall'Ares 118 all'Ente, che deve assicurarne la conservazione e la riconsegna alle Centrali Operative territorialmente competenti, secondo le disposizioni dell'Ares 118, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

L'Ente ed il personale operante nell'attività di soccorso sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), in concordanza con quanto definito dall'ARES 118 nel Regolamento e nella documentazione inerente la privacy. Il personale dell'Ente non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

L'Ente ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento a quanto oggetto di rapporto contrattuale.

Il Rappresentante Legale dell'Ente accetta di essere Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa prima richiamata e si impegna ad osservare e a fare osservare dal proprio personale le prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti e ad adottare, nei confronti del personale che violi tali obblighi, i provvedimenti previsti nei propri regolamenti in relazione all'inosservanza dei doveri d'ufficio. In ogni caso la responsabilità civile, penale e amministrativa di atti e comportamenti è in capo all'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARES 118 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARES.

Telecomunicazioni

L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di almeno un telefono cellulare, con oneri relativi alle apparecchiature ed ai costi per le telecomunicazioni interamente a carico dell'Ente.

I mezzi, se previsto, devono essere dotati di apparecchiature radio rice-trasmittenti secondo le modalità e le specifiche stabilite dall'ARES 118 stessa. Queste potranno essere del tipo portatile e veicolare, e la loro installazione sui mezzi di soccorso sarà effettuata a cura dell'Ente, con assunzione dei relativi oneri.

L'Ente si deve, inoltre, dotare di idoneo personal computer comprensivo di collegamento remoto (es. ADSL), dedicato alla registrazione informatica dei dati relativi agli interventi, che sarà effettuata dal personale dell'Ente stesso, su indicazioni dell'ARES 118. Il mancato inserimento dei dati costituisce grave inadempimento contrattuale.

Osservanza delle condizioni normative per i dipendenti e per i volontari

Nel caso di utilizzo di personale dipendente, l'Ente si impegna:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto di contratto, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro, individuati e applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi precedenti vincolano l'aggiudicatario per tutto il periodo di validità del servizio in aggiudicazione, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Ove l'Ente utilizzi personale volontario, secondo le disposizioni di legge, potrà effettuare tale utilizzo esclusivamente nell'ambito dei volontari afferenti registrati all'Ente medesimo secondo le norme vigenti in materia, anche rispetto all'applicazione del DLvo n. 81/2008 e smi.

L'Ente è tenuto, altresì:

- alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;
- ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

Il personale inserito nell'elenco deve assoggettarsi alle precauzioni e alle misure preventive stabilite dall'Ente. Il Rappresentante Legale dell'Ente sottoscriverà, al momento dell'aggiudicazione, il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenza (DUVRI). L'Ente si impegna a fornire al proprio personale in servizio sui mezzi di soccorso appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare relativamente a:

- protezione dal rischio chimico e biologico;
- visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone fornite dall'Ente sono a carico dell'Ente stesso, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell'ARES 118 o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ARES 118 medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, l'Ente dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ARES 118 prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso del rapporto contrattuale.

L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nel servizio durante lo svolgimento di interventi effettuati sulla base del presente documento, ovvero per danni provocati a terzi dai mezzi impiegati.

Obblighi assicurativi

L'Ente solleva l'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso ed il personale in servizio), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto del presente documento, riconducibili a persone e/o mezzi forniti dallo stesso Ente, ovvero per danni provocati da terzi.

L'Ente è pertanto tenuto:

- a stipulare per i propri mezzi messi a disposizione dell'ARES 118, le polizze assicurative obbligatorie per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo);
- a stipulare per il personale le assicurazioni per danni a sé o a terzi, ed eventualmente polizze aggiuntive, se previste da norme di legge per la natura dei rischi connessi al servizio. In particolare deve stipulare idonee e adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività oggetto di contratto e a copertura dei rischi professionali, con specifica menzione dell'attività sanitaria prestata nel soccorso in emergenza;
- a stipulare per il personale le polizze assicurative obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Detta polizza tiene indenne ARES 118, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Ente possa arrecare all'Amministrazione, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale per ARES e, pertanto, qualora l'Ente non fosse in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Ente è tenuto a fornire al momento dell'affidamento/aggiudicazione copia dei documenti assicurativi con indicazione del massimale e a trasmettere i successivi rinnovi. La mancanza di tale documentazione porta alla risoluzione del contratto.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ARES 118, l'Ente dovrà trasmettere alla UOC Affari Generali copia della denuncia assicurativa.

Dotazioni

L'Ente deve attrezzare tutti i mezzi di soccorso con le dotazioni farmacologiche e presidi sanitari contenute nella check list consegnata da parte della Centrale Operativa Ares 118 di riferimento e comunque legata ai protocolli e procedure di C.O.

Sono a carico dell'Ente tutte le spese relative all'impiego dei mezzi di soccorso, ivi compresi i farmaci, i presidi, l'ossigeno, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il carburante, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale.

I soli farmaci ed i presidi sanitari che, pur essendo previsti dai protocolli di C.O., risultino di esclusiva confezione ospedaliera e non reperibili al di fuori del contesto ospedaliero, sono forniti dall'Ares 118 all'Ente, con addebito dei relativi costi.

I presidi, gli strumenti e le schede da utilizzare nella gestione di eventuali maxiemergenze ed eventi maggiori sono descritti nei corsi di formazione, sono forniti in comodato d'uso gratuito dall'ARES 118 e sono da riconsegnare al termine del rapporto.

Per tutta la durata dell'aggiudicazione del servizio, l'Ente deve rendersi disponibile ad utilizzare eventuali strumenti e/o dotazioni che l'Ares 118 riterrà di fornire in comodato d'uso gratuito per migliorare il servizio.

Altri obblighi

L'Ente, per tutta la durata del rapporto, deve presentare il contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e produrre la documentazione delle procedure in essere al momento dell'aggiudicazione.

CAPITOLO III – Disciplina contrattuale in senso stretto

Modalità di esecuzione del servizio

L'Ente dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici, obbligandosi alla esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, negli Atti di Gara e nella Offerta nonché nella vigente normativa.

Sono a carico dell'Ente, intendendosi remunerati con il corrispettivo offerto, oltre a tutti gli oneri, costi, spese e rischi relativi al servizio, ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Ente si obbliga ad osservare nell'esecuzione del servizio tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra resteranno ad esclusivo carico dell'Ente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. A tal fine, l'Ente dichiara di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta e che, non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti di ARES 118, assumendosene ogni relativa alea.

L'Ente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Ente si obbliga a consentire ad ARES 118 di procedere in qualsiasi momento ed anche mediante ispezioni alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei servizi, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

Obbligazioni specifiche dell'Ente

Oltre alle obbligazioni già previste nel presente Capitolato, negli Atti di Gara e nella Offerta, l'Ente si impegna, in aggiunta a oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato o nel Contratto, a:

- a) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARES 118;
- b) non opporre all'Amministrazione contraente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative al servizio;
- c) comunicare tempestivamente ad ARES 118 le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n 163/2006, ARES 118 verificherà il regolare andamento dell'esecuzione dei servizi da parte dell'Ente attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del DPR n 207/2010, per ciascun Lotto.

Nel servizio oggetto del presente Capitolato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nei [Direttori delle Centrali Operative ARES 118 delle province di appartenenza dei](#) singoli Lotti.

ARES 118 si riserva la facoltà di nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei servizi ed assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Ente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n 163/2006 e dal DPR n 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'Ente è quello che risulta dal Verbale di Aggiudicazione.

I costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività dell'aggiudicatario, in relazione al presente appalto, indicati nella Offerta, si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nel corrispettivo e nei prezzi.

I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni capitolari; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e di Capitolato e che gli stessi sono dovuti unicamente all'Ente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Ente dall'esecuzione del servizio e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Ente di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Ente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da ARES 118 in favore dell'Ente sulla base della fattura emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.

La fattura emessa dovrà contenere il riferimento al servizio svolto, nonché il dettaglio del periodo e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.

L'importo della fattura verrà corrisposto da ARES 118, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti, danno atto che espressamente per i termini di pagamento la Regione Lazio ha approvato la sottoscrizione di specifici accordi con i soggetti che intrattengono rapporti con il SSR al fine di gestire secondo procedure uniformi i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

Per accedere al Sistema Regionale ACCORDO PAGAMENTI raggiungibile attraverso il sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese e con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppate nei confronti di ARES, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da ARES. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati. Resta inteso che, salva diversa indicazione del RTI, il pagamento avverrà sul conto dedicato indicato dalla Mandataria.

Si applica quanto previsto dall'art 118, comma 3, D.Lgs. n 163/2006 ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Ente.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Ente potrà sospendere i servizi e, qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., da parte di ARES.

Non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo.

Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Ente a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) indicato nel Contratto.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente rapporto potrà essere risolto da ARES 118, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte del Fornitore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, ARES provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

L'Ente si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, ANAC).

L'Ente si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell'evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui servizi oggetto del presente Contratto e dallo stesso precedentemente conosciute ed accettate. Qualora ARES, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, comma 8, d. lgs. 163/06, per cause imputabili all'Ente, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza almeno dell'importo della sanzione comminata.

Cauzioni ed assicurazioni

Ad avvenuta adozione della delibera di aggiudicazione, l'Ente dovrà costituire tempestivamente e comunque nel termine di 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo aggiudicato (al netto dell'I.V.A.), a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'articolo 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Le garanzie di cui ai precedenti commi sono così disciplinate:

- a) le garanzie bancarie sono prestate da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- b) le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- c) le garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari devono essere rese da soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono ammesse anche garanzie rilasciate da soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ciò in forza dell'art. 28, comma 1, d.lgs. n. 169 del 2012.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie di cui ai commi 1 e 3 devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i partecipanti al raggruppamento con responsabilità solidale. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile dei Fornitori raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

In ogni caso, le garanzie devono essere conformi all'art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La garanzia non sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia cesserà di avere effetto e sarà svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di Verifica di Conformità del servizio.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, da ARES.

L'Ente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Ente stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione dei servizi contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

La Cauzione garantisce anche l'obbligo di restituzione da parte dell'Ente dei seguenti importi:

- a) importi corrisposti dal Committente in esubero rispetto a quanto risulti infine dovuto;

- b) importi corrisposti dal Committente per il completamento del Servizio in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Ente;
- c) importi corrisposti dal Committente per quanto dovuto dall'Ente per inadempimento e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di escussione, parziale o totale della Cauzione, l'Ente dovrà procurare la tempestiva reintegrazione della Cauzione medesima. In caso di mancata reintegrazione, ARES avrà diritto di effettuare ritenute sugli importi dovuti all'Ente fino a concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della Cauzione, ripristini l'ammontare originario della Cauzione medesima.

La prestazione della suddetta garanzia non libera l'Ente dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento di eventuali danni, indipendentemente dal loro ammontare.

Verifica e controllo

Durante la vigenza del servizio, l'ARES 118 si riserva, in qualunque momento, il controllo sull'esecuzione del servizio al fine di verificarne la qualità.

Il controllo può essere effettuato dal Direttore della Centrale Operativa, dalle UUOO preposte o da altro personale dell'ARES 118 specificamente individuato. L'ARES 118 si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento organizzati dall'Ente.

L'Ente assume l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli nonché di mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente documento e dal contratto, il Direttore della C.O., sulla base di una relazione motivata e documentabile, propone l'applicazione delle penalità descritte nella seguente tabella.

Non conformità e sanzioni

con sanzione espressa in valore economico per ciascun rilievo		
Non Conformità	Penalità	Note
Mancata comunicazione delle variazioni relative all'autorizzazione	€ 300	
Interruzione dell'operativa dei mezzi > di 1 ora	€ 300	
Inosservanza delle indicazioni e procedure della C.O.	€ 300	se non conseguenze maggiori
mezzo con diciture, segni e simboli non corretti	€ 300	
Mezzo con carenze igieniche, di efficienza ed efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi o acustici non perfettamente funzionanti)	€ 500	
Mancanza di inventario con n. serie apparecchiature	€ 300	
Incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	€ 500	
Mancato utilizzo check-list farmaci o presidi	€ 500	
Mancanza del libretto del mezzo	€ 500	

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

Formattato: SpazioDopo: 0 pt

con sanzione espressa in valore economico per ciascun rilievo		
<i>Non Conformità</i>	<i>Penalità</i>	<i>Note</i>
Incompleta o carente utilizzo del libretto	€ 500	
Mancata comunicazione di incapacità al soccorso (avaria apparecchiatura salvavita, mancanza di figura professionale sanitaria)	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
Utilizzo di un mezzo che ha superato i requisiti previsti (immatricolazione)	€ 1.000	
Utilizzo di personale non previsto in elenco o non comunicato	€ 1.000	
Non immediata trasmissione dei certificati abilitanti	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
Personale non in possesso dei requisiti di formazione	€ 1.000	
Mancanza del barelliere	€ 500	
Mancata o non corretta comunicazione nominativi equipaggi e targa	€ 1.000	
Orari di lavoro superiori a 24h	€ 1.000	
Reiterato comportamento scorretto del personale già oggetto di segnalazione	€ 300	
Mancata o non pertinente risposta a segnalazione scritta di comportamento scorretto	€ 500	
Divisa non conforme e mancata esibizione cartellino	€ 500	
Mancata formazione ai rischi lavorativi	€ 1.000	
Mancata disponibilità/utilizzo DPI	€ 1.000	
Non applicazione delle procedure interne privacy	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
Inefficienza dell'apparecchiatura o incapacità uso radio/localizzazione satellitare	€ 1.000	A test mancato

L'Ente è tenuto a corrispondere le penali sopra stabilite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Ente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà la penale fino a quando i servizi saranno prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Ente da ARES 118 e l'Ente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Ente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Ente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Ente medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Ente, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Ente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.



L'Ente prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ARES si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro. L'applicazione delle penali non solleva l'Ente dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dell'Ente.

Per i soli casi in cui ciò sia espressamente previsto, le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento dell'Ente sia determinato da cause di forza maggiore, che dovranno tuttavia essere segnalate per iscritto ad ARES 118 tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal loro accadimento. In caso di mancata comunicazione nel termine, la causa maggiore non sarà presa in considerazione.

La penale sarà comminata dal Responsabile del Procedimento. È ammessa, su motivata richiesta dell'Ente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di ARES 118. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione del contratto e l'organo di collaudo ove costituito. In ogni caso, la disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Ente.

In caso di escussione della cauzione definitiva in dipendenza dell'applicazione delle penali, l'Ente ha l'obbligo di reintegrare la detta cauzione entro 10 giorni dalla richiesta di ARES 118.

Recesso e risoluzione

ARES può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Ente esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione del contratto, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. A tal fine, l'Ente dichiara di rinunciare espressamente ora per allora a sollevare eccezione di sorta e/o domanda di indennizzo, risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale ed in generale ogni ulteriore compenso e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.

Ferme tutte le ipotesi di risoluzione altrove previste nel presente contratto, nel presente Capitolato o negli atti di gara, ARES ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dichiarando, mediante raccomandata a/r, all'Ente l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, oltre che nelle ipotesi di cui all'art 135 del D.Lgs. n 163/2006, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Ente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, le prestazioni eseguite saranno oggetto di pagamento nei limiti dell'arricchimento del Committente e, pertanto, con decurtazione del 15% rispetto a quanto dovuto applicando i prezzi contrattuali;
- b) perdita da parte dell'Ente dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. n 163/2006;
- c) stato di insolvenza dell'Ente, assoggettamento dell'Ente a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione, fermo quanto previsto all'articolo 37, commi 18 e 19, d.lgs. 163/2006 per il caso di ATI;
- d) inadempimento da parte dell'Ente all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al presente Capitolato;

- e) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del ARES, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- f) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- g) ammontare delle penali applicate superiori al 10% dell'importo contrattuale;
- h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Ente nel corso della procedura di gara;
- i) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nonché difformità tra le caratteristiche dei servizi svolti e quelli dichiarati nell'offerta;
- j) per frode amministrativa e contabile;
- k) qualora l'Ente richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- l) in caso di sospensione o non esecuzione delle attività oggetto del servizio non giustificata;
- m) in caso di utilizzo del mezzo durante gli orari di disponibilità per attività diverse dall'oggetto del contratto;
- n) in caso di mancanza di consegna della documentazione assicurativa
- o) in caso di personale che non ha completato il percorso formativo clinico dopo 30 giorni;
- p) svolgimento da parte di personale non volontario di più del 50% dei turni;
- q) in caso di mancata applicazione dei contratti per il personale dipendente;
- r) in caso di presenza di lavoro nero;
- s) in caso di mancato spostamento dello stazionamento rispetto alle nuove esigenze;
- t) in caso di gravi o ripetute inadempienze DLvo n. 81/2008;
- u) in caso di gravi o ripetute inadempienze privacy/riservatezza;
- v) qualora l'Ente ometta ripetutamente (>2 volte) l'osservanza dell'articolo relativo alle figure componenti l'equipaggio e alle caratteristiche del mezzo;
- w) mancato rispetto del debito informativo (mancata consegna > 1/1000 oppure incompleta o non corretta compilazione delle schede > 1/100);
- x) ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo (>3)
- y) perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al soccorso-trasporto infermi)
- z) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- aa) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- bb) sub appalto o in genere sub affidamento senza preventiva autorizzazione;
- cc) cessione in tutto o in parte del contratto;
- dd) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e alla normativa vigente;
- ee) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'Ente posta a fondamento del presente Contratto.

La risoluzione sarà risolta sulla base degli esiti dei controlli il Direttore della Centrale ovvero di qualsiasi evidenza che possa attestare l'inadempimento sopra indicato.

Fuori dei precedenti casi, quando il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta che comportamenti del Fornitore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Ente. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Ente, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Ente abbia risposto, ARES su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Ente rispetto alle previsioni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 36 ore e superiore a 72 ore, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Ente, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, ARES, su proposta del Responsabile del Procedimento, può deliberare la risoluzione del contratto.

ARES si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento anche ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, ARES 118 si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle penali sopra previste nonché all'incameramento della cauzione definitiva, mediante comunicazione al Fornitore inadempiente a mezzo raccomandata A.R. o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere all'Ente, oltre alle penali previste, il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti, di approvvigionarsi al libero mercato, nonché ed ove possibile di aggiudicare il servizio nei modi di cui all'art 140 D.Lgs. n 163/2006 come previsto nella Lettera d'invito.

Obblighi di tutela dei lavoratori.

Nella gestione dei rapporti con il personale, l'Ente è tenuto a osservare e a fare osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di igiene, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Ente dà atto che il Committente ha fornito tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area ove opererà il proprio personale.

L'Ente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni ed ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Ente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR n 207/2010.

Rappresentante dell'Ente e Responsabile del contratto.

L'Ente, entro i 10 giorni successivi alla stipula del contratto, ovvero comunque prima dell'avvio del servizio d'urgenza, dovrà depositare presso ARES copia autentica dell'atto pubblico di nomina di un suo rappresentante e procuratore (di seguito "Rappresentante dell'Ente"), con elezione del relativo domicilio nel Comune della C.O. di riferimento, cui l'Ente dovrà conferire tutti i poteri necessari per l'esecuzione del Servizio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, il potere di riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo in attuazione del contratto e prendere atto della eventuale sospensione del contratto medesimo. Il Rappresentante dell'Ente dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere su semplice richiesta anche verbale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto il personale non di gradimento dell'Amministrazione.

L'Ente comunicherà tempestivamente ad ARES mediante raccomandata A/R ogni modifica, cessazione o la decadenza dall'incarico del suddetto rappresentante; in difetto dette modifiche, cessazioni e/o decadenze non saranno opponibili ad ARES.

La nomina del Rappresentante dell'Ente non limita in alcun modo la responsabilità dell'Ente che resta unico e diretto responsabile dell'operato del proprio rappresentante con promessa di rato e valido dell'operato del medesimo e senza necessità di ratifiche o conferme di sorta.

ARES ha diritto di esigere, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la sostituzione immediata del Rappresentante dell'Ente, facendone motivata richiesta scritta, senza che per ciò l'Ente o il Rappresentante dell'Ente possano accampare pretese di sorta.

Avvio dell'esecuzione dei servizi.

L'Ente dovrà dare inizio al Servizio ricevuta la relativa comunicazione da parte di ARES.

Qualora trascorsi 180 giorni dalla stipula del contratto detta comunicazione non sia intervenuta, l'Ente potrà esclusivamente formulare istanza di recesso dal contratto. In caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Ente avrà diritto ad un indennizzo a titolo di rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto indicato nell'Offerta: a) 1% per la parte dell'importo fino a 258.228 euro; b) 0,50 % per la eccedenza fino a 1.549.370 euro; c) 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.370 euro. Oltre alle suddette spese, l'Ente non avrà diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo e quindi nessun altro compenso o indennizzo spetterà allo stesso. In caso di rigetto dell'istanza e ove si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del servizio, l'Ente non avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigerà apposito verbale di avvio del Servizio in contraddittorio con l'Ente. Detto verbale dovrà contenere i seguenti elementi: a) l'indicazione delle aree in cui l'Ente svolgerà il servizio; b) la descrizione dei mezzi e del personale messi a disposizione dell'Ente per lo svolgimento del servizio; c) la presa d'atto di insussistenza di impedimenti all'avvio del servizio.

Qualora l'Ente intenda far valere pretese derivanti da qualsivoglia circostanza intervenuta fino alla data di detto verbale, a pena di decadenza, l'Ente sarà tenuto a farne motivata menzione nel verbale, con puntuale formulazione dell'addebito mosso ad ARES.

Durata dei servizi.

I servizi avranno la durata presumibile dal 13/6/2015. al 13/9/2015.

In ogni caso, il rapporto contrattuale perdurerà per il tempo occorrente a garantire il servizio per l'emergenza estiva qualora ARES valuti necessario estenderne la durata per qualsivoglia ragione.

Per l'effetto, l'Ente sarà obbligato ad eseguire il Servizio per il tempo stabilito al precedente comma, senza diritto ad alcuna maggiorazione del corrispettivo, rimborso, indennizzo o risarcimento, assumendo al riguardo l'alea della maggiore onerosità.

Sospensione dei servizi.

Qualora qualsivoglia circostanza impedisca temporaneamente ovvero comunque renda provvisoriamente inutile per le finalità del Committente la prosecuzione del Servizio, ARES, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni della sospensione e la prevedibile durata del periodo di sospensione.

Per le finalità che precedono, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto compilerà verbale della sospensione del Servizio indicando le ragioni che hanno determinato la sospensione, la sua prevedibile durata, le eventuali cautele per la ripresa del Servizio, i mezzi ed il personale esistenti dell'Ente che rimangano eventualmente nei luoghi ove il Servizio era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione dovrà essere sottoscritto per presa d'atto dall'Ente.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto compilerà verbale di ripresa del Servizio, che pure dovrà essere sottoscritto dall'Ente per presa d'atto.

Resta inteso che per la sospensione del Servizio di cui al presente articolo non spetterà all'Ente alcun risarcimento e/o indennizzo.

Variazione dei servizi.

L'Ente non può introdurre alcuna variazione o modifica qualitativa, quantitativa o di durata, ai servizi, se non previa approvazione scritta di ARES, comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal comma che segue.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 114, secondo comma, del D.Lgs n. 163/2006, ARES si riserva la facoltà di disporre o ammettere varianti ai servizi di contratto qualora emergano esigenze di ARES medesimo derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari ovvero da circostanze sopravvenute connesse alla erogazione del servizio di trasporto di urgenza.

In caso di variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni resta fermo l'obbligo dell'Ente di assoggettarsi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo indicato in Offerta. Oltre il quinto d'obbligo l'Ente può chiedere di recedere dal Contratto oppure dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei servizi e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta dichiarazione, il Responsabile del Procedimento, previo assenso di ARES, deve comunicare le proprie determinazioni. Qualora l'Ente non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento entro 10 giorni dal suo ricevimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi patti e condizioni del contratto e per il compenso aggiuntivo siccome determinato dal Responsabile del Procedimento. Se ARES non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Ente.

ARES può sempre ordinare l'esecuzione dei servizi in misura inferiore rispetto a quanto previsto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'Ente a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Ente.

Divieto di cessione del contratto e Subappalto.

È fatto espresso divieto all'Ente di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero comunque di subappaltare, anche parzialmente, l'esecuzione del servizio.

Contestazioni.

L'Ente è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza poter sospendere o ritardare la regolare prestazione del Servizio, quale che sia la contestazione.

Le eventuali riserve o contestazioni dell'Ente devono essere presentate a pena di decadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da spediti, pena decadenza, entro i 15 giorni successivi all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Ente. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Ente ritiene gli siano dovute.

Tali riserve dell'Ente saranno definite ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 163/06 in tema di accordo bonario.

Disciplina dei crediti.

I crediti di cui l'Ente sia titolare verso ARES non potranno essere ceduti a terzi neppure sotto forma di trasferimento d'azienda, senza autorizzazione della Amministrazione.

L'Ente non potrà in ogni caso compensare i propri crediti nei confronti del Committente, nascenti dal Contratto, con qualsiasi debito dell'Ente medesimo verso ARES.

Ultimazione del servizio e Verifica di Conformità.

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione del servizio, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2, DPR n 207/2010

Fermo restando quanto altrove nel presente Capitolato previsto in tema di verifiche e controlli, il servizio oggetto del presente Capitolato è soggetto a Verifica di Conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme vigenti.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro 40 giorni dall'ultimazione della prestazione. La verifica di conformità è conclusa entro il termine di 90 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà di ARES 118, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei servizi.

Tenuto conto della natura del contratto, la Verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione. Devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. I verbali devono essere trasmessi al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli e riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di ARES 118 e del direttore dell'esecuzione.

La verifica di conformità si svolge nei modi indicati e previsti dall'art. 312 all'art 324 del DPR n 207/2010.

Solo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità finale, ARES 118 procede al pagamento del saldo dei servizi eseguiti e allo svincolo della cauzione prestata dall'Ente a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Comunicazioni.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Ente al momento del loro ricevimento da parte del Rappresentante dell'Ente. Le comunicazioni ad ARES dovranno essere inviate al Responsabile Unico del Procedimento.

Controversie.

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, relative all'interpretazione, esecuzione, annullamento e/o risoluzione del contratto o comunque ogni controversia inerente il contratto stesso che dovessero eventualmente insorgere tra le Parti, sono devolute alla competenza del Foro di Roma, ogni altro foro escluso.

A seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento del servizio, il contratto oggetto del presente Capitolato potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi da ARES all'Ente. In tal caso, l'Ente nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extra-contrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Riservatezza.

L'Ente assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali. E' in facoltà di ARES verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente.

Rispetto D.Lgs. n 231/2001.

L'Ente si obbliga a rispettare le prescrizioni ed ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n 231/2001.

Spese di contratto e accessorie.

Sono a carico dell'Ente e dovranno essere integralmente rimborsate le spese per la stipulazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge, nonché le spese di copia e di bollo dei documenti, stampati, e/o disegni ed elaborati in genere occorrenti all'affidamento ed all'esecuzione del servizio.

Le spese di registrazione del Contratto sono a carico dell'Ente.